

## SPECIALI



PRIVACY | 27 Agosto 2019

## Le Linee Guida 3/2019 sul trattamento di dati personali effettuato mediante apparati video

*Analisi pratica dei principi e delle prescrizioni sulla videosorveglianza dettate dal Comitato europeo per la protezione dei dati personali*

**di Alessandro Del Ninno - Prof. Avvocato, Studio Legale Tonucci & Partners**

Nella sessione plenaria dal 9-10 luglio 2019, il Comitato Europeo per la protezione dei dati personali (nuovo ente previsto dall'art. 68 del RGPD quale organismo indipendente dell'Unione Europea, dotato di personalità giuridica, composto dai Presidenti delle Autorità privacy nazionali ed integrato nella sua composizione dal Garante europeo della protezione dei dati e da un delegato rappresentante della Commissione UE) ha sottoposto a consultazione pubblica le Linee Guida 3/2019 sul trattamento di dati personali effettuato mediante apparati video.

**Gli attuali scenari della videosorveglianza alla luce del Regolamento UE 679/2016 ("RGPD"): i presupposti delle Linee Guida 3/2019 sul trattamento di dati personali effettuato mediante apparati video.** Ancorchè provvisorio (i soggetti e gli operatori interessati potranno esprimere opinioni e proposte di modifica e integrazione al testo fino al prossimo 9 Settembre, inviandole alla email ufficiale [EDPB@edpb.europa.eu](mailto:EDPB@edpb.europa.eu)) si tratta di un importante documento che in un settore delicato e dalle varie implicazioni – quale quello che in generale definiremo della "videosorveglianza" – cala nella realtà degli adempimenti pratici i principi di tutela della protezione dei dati così come fissati dal RGPD.

Va difatti ricordato che ai sensi dell'articolo 4, nn. 1 e 14 del RGPD le immagini che identificano o rendono identificabile una persona fisica sono appunto "dati personali" e che quando le immagini di un individuo – si pensi all'immagine facciale – a seguito di un "trattamento tecnico specifico relativo alle caratteristiche fisiche di una persona fisica" "consentono o confermano l'identificazione univoca" della persona, siamo altresì in presenza di "dati biometrici" sottoposti allo speciale regime normativo di cui all'articolo 9 del RGPD.

Inoltre, anche i presupposti della adozione di Linee Guida specifiche come indicati dal Comitato sono conferma di quanto sia importante – nella attuale società tecnologizzata, globale e videosorvegliata ad ogni livello, privato e pubblico – richiamare in un documento ad hoc le indicazioni sulla concreta applicazione dei principi di protezione dei dati personali. Sono difatti "massive" – per utilizzare lo stesso termine dei Garanti UE - le implicazioni sulla protezione dei dati dei cittadini in termini di:

- a) significativo sviluppo e uso intensivo di apparati e strumenti di sistematico monitoraggio e ripresa ottica e/o audio-visiva nella sfera individuale delle persone, con tecnologie che – rilevando senza soluzione di continuità la presenza o il comportamento della persona nello spazio ripreso/monitorato - limitano le possibilità di movimento anonimo del cittadino o di un suo utilizzo in anonimato di servizi ("rimanere anonimo o preservare una sfera di riservatezza sta diventando esponenzialmente sempre più difficile");
- b) rischi di "secondary use" (quando non di utilizzo illecito) della grande quantità di dati personali generati da video, unitamente all'impiego combinato di strumenti e tecniche di trattamento avanzate;
- c) rischi di "finalità impreviste" (ad esempio, quando la videosorveglianza è finalizzata a scopi di prevenzione e di sicurezza, ma i dati e le informazioni tratti dalle immagini sono poi utilizzati a scopi marketing, o di monitoraggio/profilazione del comportamento del cittadino, o di controllo dei lavoratori, etc);
- d) rischi derivanti dalla circostanza che la videosorveglianza è attualmente "altamente performante" se solo si considerano le tecniche di intelligenza artificiale applicate alla video-analisi;
- e) rischi connessi a possibili malfunzionamenti dei device che catturano le immagini o dei software/algoritmi e che sono atti a creare pregiudizio e discriminazioni (alcuni ricercatori hanno evidenziato che i software di riconoscimento facciale possono funzionare più o meno efficacemente a seconda dell'età, del sesso e della razza dell'individuo).

Per questo, ma non solo, il Comitato ha avvertito la stringente esigenza di adottare linee guida che – a partire soprattutto dai principi generali sul trattamento fissati nell'articolo 5 RGPD – chiarissero ad operatori e interessati le modalità applicative della normativa sulla protezione dei dati di cui al RGPD allo specifico settore della videosorveglianza.

E i Garanti UE partono da una considerazione preliminare da non sottovalutare: la videosorveglianza non deve essere di default la prima scelta o essere ritenuta sempre e comunque necessaria se – invece - vi sono altri strumenti meno invasivi che comunque possono allo stesso modo realizzare gli scopi sottostanti di sicurezza, tutela del patrimonio, etc (in ciò i Garanti UE sembrano riecheggiare la prescrizione del Garante italiano nel vecchio Provvedimento Generale sulla videosorveglianza del 2004, che al punto 2.3 disponeva «Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili»).

Il rischio è «altrimenti quello di determinare nel lungo periodo un cambio nell'approccio culturale in grado di portare in definitiva alla accettazione della mancanza di privacy come principio generale».

Infine, va in sede introduttiva riportato lo specifico richiamo effettuato dai Garanti UE in merito alla possibile applicazione di ulteriori e specifici principi nazionali in materia di videosorveglianza (integrativi di quelli contenuti nelle Linee Guida 3/2019) "se così previsto e consentito dal RGPD". Tale richiamo sarà utile nelle valutazioni finali del presente contributo in merito al rapporto tra le Linee Guida in commento è il Provvedimento generale sulla Videosorveglianza emanato dal garante privacy italiano l'8 aprile 2010.

– *Analisi pratica delle Linee Guida 3/2019*

– *Le regole sulla comunicazione dei contenuti audio-video a terzi*

– *Il trattamento dei dati di particolare natura nell'ambito della videosorveglianza*

- *Come garantire l'esercizio dei diritti degli interessati nell'ambito dei sistemi di videosorveglianza*
- *Informativa, trasparenza e videosorveglianza. Le regole pratiche delle Linee Guida*
- *Per quanto tempo è possibile conservare le immagini registrate*
- *Videosorveglianza e misure tecniche, organizzative e di sicurezza*
- *Gli obblighi specifici che il RGPD prescrive in materia di videosorveglianza*
- *Conclusioni*

||||

© Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. - Capitale Sociale € 2.000.000 i.v. - Sede legale: via Busto Arsizio, 40 - 20151 Milano P.IVA 00829840156 Società a socio unico. Società soggetta alla direzione e coordinamento di Editions Lefebvre Sarrut S.A.

 [Associata Unione Stampa Periodica Italiana](#)